

UISP PIEMONTE

INFORMA-SPORT



D.L. n. 34 “RILANCIO ITALIA” - 19.5.2020

Indennità compensi sportivi aprile e maggio

Finanziamenti per centri estivi

Incentivazione mobilità sostenibile

Rimborsi o voucher per gli abbonamenti

Disposizioni in tema di impianti sportivi

LO SPORT FINO AL 24 MAGGIO

DPCM 17.5.2020 e DPGR n. 58 del 18.5.2020

APERTURE & RESPONSABILITÀ

BONUSPIEMONTE L.R. N. 12

CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE PER ASD

Lettera dell'Uisp al Governo

CHE LO SPORT RIPARTA DAVVERO IN SICUREZZA!

Firmato dal presidente del Consiglio Conte il nuovo DPCM.

Intervengono Vincenzo Manco e Tommaso Dorati, presidente e segretario generale Uisp

Negli ultimi giorni, l'Uisp è intervenuta in più occasioni, anche con una lettera indirizzata direttamente al ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, per chiedere al Governo la necessità di fare uno sforzo in più, nella stesura delle Linee-Guida per le azioni di mitigazione legate alla ripresa dello sport, al fine di evitare il moltiplicarsi di protocolli applicativi di dettaglio che non garantirebbe, nei fatti, la salute dei praticanti.

*“Il testo del DPCM firmato questa sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in attesa della pubblicazione delle Linee-Guida nazionali, da parte dell'Ufficio per lo Sport – spiega **Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp** - assegna ancora ai singoli Enti sportivi riconosciuti dal Coni e/o dal Cip (si tratta di 78 Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni e 49 dal CIP, per un totale di 127), il compito e la responsabilità di emanare o integrare singoli protocolli applicativi di dettaglio, che dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi”.*

*“Resta quindi aperto il problema legato ai comportamenti discrezionali da parte dei singoli enti, che a parità di disciplina sportiva (si tratta di 385 discipline sportive approvate dal Coni) e anche per finalità di concorrenza sleale – aggiunge **Tommaso Dorati, segretario generale Uisp** - potranno adottare protocolli applicativi a scapito della sicurezza delle persone che frequenteranno il sito sportivo. Oltre all'altissimo numero di protocolli specifici che ingenererebbe grande confusione, c'è il rischio che nello stesso impianto sportivo si possano avere a parità di disciplina sportiva sino a 16 protocolli diversi, a seconda dell'affiliazione che il soggetto gestore/organizzatore potrebbe avere a ciascuno dei 15 EPS e alla Federazione di riferimento. Da questo punto di vista, il Rapporto Coni «Lo sport riparte in sicurezza», per il quale avevamo scelto di non rispondere, dà l'esatta rappresentazione plastica della assoluta eterogeneità, a parità di disciplina sportiva, della valutazione del rischio da parte degli Organismi sportivi coinvolti”.*

“A tutto ciò - aggiunge Manco - si sommano ulteriori complicazioni dovute al fatto che lo stesso DPCM stabilisce la riapertura dei siti sportivi a decorrere dal 25 maggio, e allo stesso tempo lascia però ad ogni singola Regione la facoltà di anticipare la riapertura, con Regioni che hanno già pubblicato proprie ordinanze di riapertura da domani, lunedì 18 maggio. Non si comprende pertanto come, ancora in assenza delle Linee-Guida nazionali, debbano comportarsi, tra poche ore, le associazioni e le società sportive”.

“Non vogliamo sottrarci né alla nostra responsabilità né al nostro dovere di rappresentanza nei confronti dei nostri tesserati e delle nostre associazioni e società sportive, ma abbiamo il dovere di chiedere – aggiunge il presidente Manco - che le prescrizioni per contenere il rischio di contagio siano chiare ed uguali per tutti e che sia tenuta alta l'attenzione nella fase dei controlli da parte delle pubbliche amministrazioni, affinché il diritto alla salute e alla pratica sportiva siano garantiti nella piena sicurezza dei praticanti. Stesso tema abbiamo posto all'attenzione del presidente del Coni Giovanni Malagò in una recente call alla presenza degli Enti di Promozione”.

Art. 98 Indennità compensi sportivi aprile e maggio

Riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 MLN, un'indennità pari a **600 euro/mese** per i mesi di aprile e maggio in favore dei collaboratori con compenso sportivo che non percepiscono altro reddito da lavoro o di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo, l'indennità è erogata, **senza necessità di ulteriore domanda**. Gli altri soggetti interessati potranno fare domanda alla società Sport e Salute con modalità che saranno definite entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Artt. 72 e 105 - A favore dei centri estivi 2020

Art. 72, comma 1, lett. c) - Aumenta il **bonus baby-sitter** (a 1200 euro) che può essere utilizzato anche per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi educativi territoriali e ai servizi ricreativi per la prima infanzia.

Art. 105, comma 1 - Integrazione del *Fondo per le politiche della famiglia* erogato ai Comuni per finanziare il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, da giugno a settembre, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Uisp Piemonte ha costituito una commissione di esperti che sta studiando nuovi progetti per i centri estivi, alla luce delle misure restrittive dettate dalle nuove linee guida.

Il risultato verrà messo a disposizione delle Associazioni che ne faranno richiesta.

E, una volta certi di poter realizzare i centri estivi, verranno organizzati appositi corsi di formazione in cui sarà anche trattato, con la collaborazione di medici specializzati, il tema "sicurezza e prevenzione".

Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Art. 216 - Rimborso o voucher per gli abbonamenti

Comma 4 - Gli utenti che, a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza Covid, non hanno potuto usufruire degli abbonamenti stipulati ad inizio anno, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il

relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Decreto Legge n. 34 – 19 maggio 2020 “Rilancio Italia”

*Le disposizioni
per il rilancio dello sport*



Artt. 28, 30, 120, 125 e 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione/concessione

È quantificato nella misura del 60% dell'ammontare mensile effettivamente versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. A condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è tassato.

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

È prevista una riduzione degli oneri delle bollette elettriche relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. È utilizzabile in compensazione nel mod. F24.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

È riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. È utilizzabile in compensazione nel mod. F24.

Art. 216 Canoni di locazione di impianti pubblici – Slittano i pagamenti

Fino al 30 giugno è sospeso il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per il rispetto delle misure di contenimento. Gli importi sospesi dovranno però essere versati entro il 31 luglio o in 4 rate mensili a partire dallo stesso luglio.

Art. 216 Revisione rapporto concessorio

I soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente domanda di revisione del rapporto concessorio in scadenza entro il 31/7/2023 da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della sospensione delle attività e l'ammortamento degli investimenti effettuati.

Art. 216 Canoni di locazione di impianti privati – Riduzione pari al 50%

Diritto alla riduzione del canone locatizio mensile pari al 50% dell'importo pattuito, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario) limitatamente alle cinque mensilità (da marzo 2020 a luglio 2020) in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati (palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo). Il rapporto riprenderà non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione (art. 1256, comma 2 c.c.).



LO SPORT FINO AL 24 MAGGIO

Decreto del Presidente Consiglio Ministri 17.5.2020

Art. 1 - Alla lettera f) viene indicata come data di ripartenza il 25 Maggio per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e private e verso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico. Il tutto sempre nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramento.

Il Ministero ha varato linee guida per ogni disciplina sportiva. Ma alla lettera g) viene richiesto che le Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva, di adottare (ognuno nel rispettivo ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale), **appositi protocolli attuativi delle linee guida nazionali** contenenti norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. Ogni Ente e Federazione avrà quindi il proprio protocollo applicativo.

Viene data ad ogni Regione la facoltà di stabilire una diversa data anticipata o posticipata di avvio delle attività sportive dopo aver preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività (sportive, motorie etc.) con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

A tal fine possono individuare protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento sempre nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali.

In particolare, la REGIONE PIEMONTE emana il

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 58 - 18.5.2020

(punto 28) Consentite le **attività sportive all'aria aperta IN FORMA INDIVIDUALE** rispetto alla distanza minima di due metri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: atletica, ciclismo, corsa, golf, tiro con l'arco, tiro a segno, equitazione, tennis, vela, attività acquatiche individuali, canottaggio, escursionismo, arrampicata libera, sci alpinismo, motociclismo, automobilismo, attività cinofila) **all'interno dei rispettivi impianti sportivi**, centri e siti sportivi subordinatamente all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- ✓ I gestori vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi) tranne per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici
- ✓ I gestori devono garantire costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici, assicurano il controllo degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di misure per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (prenotazioni, turnazione ...)
- ✓ L'attività di insegnamento è consentita a condizione che l'istruttore mantenga la distanza di sicurezza oppure utilizzi la mascherina e che l'istruttore indossi i guanti se l'attività prevede il contatto con l'allievo

*Lo sport fino al 24 maggio:
il Decreto Nazionale e il
Decreto della Regione
Piemonte definiscono ciò che
è consentito e quello che è
ancora vietato*



Da Decreto Ministeriale: • Rimangono sospesi eventi/competizioni sportive in luoghi pubblici o privati • Rimangono consentite le sessioni di **allenamento degli atleti, professionisti e non** -riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP e federazioni - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a porte chiuse**, per gli atleti di discipline sportive individuali e di squadra • Rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici • Ribadita la sospensione delle attività per centri culturali e sociali

APERTURE & RESPONSABILITÀ

“Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni dei lavoratori per motivi professionali solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o colpa”

Roma, 15 maggio 2020

INAIL - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Le responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale. E neanche in sede civile tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Roma, 19 Maggio 2020

Francesca Puglisi, Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

“Ci stiamo impegnando per una soluzione normativa che chiarisca definitivamente che i datori di lavoro pubblici e privati che rispettano i protocolli di sicurezza anti-Covid, non possano essere ritenuti colpevoli del contagio dei dipendenti e l'onere della prova non ricada su di loro.

Nella Fase 2 dobbiamo sapere conciliare la salute e la tutela dei lavoratori con l'attività di impresa o con le responsabilità dei dirigenti pubblici. Nel Decreto Liquidità risolveremo questo problema che rischia, in modo paradossale, di punire chi con coraggio è pronto a far ripartire il Paese”.

“Chi rispetta i protocolli di sicurezza non deve avere responsabilità né l'onere della prova”

BONUSPIEMONTE - Legge Regionale n. 12 del 12 maggio 2020

Si tratta di un **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO** (per un totale di 116 MLN di euro a beneficio di 60.000 realtà) i cui beneficiari saranno le imprese attive con sede legale in Piemonte, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Sono comprese anche le Associazioni di Promozione Sociale (**APS**) iscritte ai registri di cui art. 7 legge 383/2000 limitatamente all'attività di somministrazione che riceveranno un bonus di 1.000 euro.

Dal 18 al 24 maggio tutti gli interessati riceveranno da FINPIEMONTE una comunicazione via Pec, e pochi giorno dopo averne dato risposta la somma sarà accreditata sul conto corrente. Serviranno a sostenere le spese derivanti dall'emergenza sanitaria (Art. 3).

“RIPARTI PIEMONTE”

Contributo della Regione Piemonte per le ASD – In attesa del bando

Al momento non abbiamo nuove informazioni rispetto a quanto già citato nella precedente news letter.